



MOD. 33
CONTIENE
L. 24.12.93, n. 537

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZI AMMINISTRATIVO SANITARIO
SEZ. C

Prot. n. 2199/Cong/BS
CIRCOLARE n.
All. n. 5

Roma, li 5-1-94

Agli Uffici Centrali dell'Amministrazione
Penitenziaria

S E D E

Ai Provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
LORO SEDI

Alle Direzioni degli Istituti, servizi e scuole
LORO SEDI

e, p.c.;

Al Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
00100 ROMA

Alla Ragioneria Centrale
presso il Ministero di Grazia e Giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA

All'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile
Via Giulia, 131
00186 ROMA

Oggetto : Aspettative, congedi ordinari e straordinari. Art. 3,
commi 37, 38, 39, 40, 41 e 42, legge 24.12.93, n. 537.
Art. 8 lett. h) D.Lgs. 30.10.92, n. 444.

- Destinatari:
- 1 - Funzionari dirigenti e direttivi di cui all'art. 40 della legge 15.12.90, n. 395;
 - 2 - personale amministrativo e tecnico di ruolo.-
 - 3 - personale del corpo di polizia penitenziaria

UILPA Penitenziari

In considerazione della nuova normativa sul congedo straordinario e sulle cure termali, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Tesoro, si reputa opportuno precisare quanto segue :

A) congedi ordinari :

1 - i primi 30 giorni dei congedi ordinari vengono autorizzati dalle direzioni per il personale in servizio negli istituti o servizi, per i soli direttori titolari autorizza il Provveditorato regionale;

2 - i giorni successivi ai primi 30 vengono autorizzati dal Provveditorato regionale.

I periodi di assenza delle lavoratrici madri (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto), nonché i periodi di assenza derivanti dalle complicazioni alla gestazione, previsti dall'art. 4 e 5 della legge 30.12.1971, n. 1204 vanno assimilati ai congedi ordinari ai sensi dell'art. 6 della stessa Legge (da indicare in una apposita scheda che non sia quella dei congedi straordinari o quella dell'aspettativa);

I periodi di assenza richiesti ai sensi dell'art. 7 della legge 30.12.71, n. 1204 non sono computati per la determinazione del congedo ordinario spettante.

La comunicazione al D.A.P. va inviata solo se richiesta.

B) congedi straordinari :

1 - i primi 30 giorni di congedo straordinario vengono autorizzati dai direttori per il personale in servizio negli istituti o servizi, per i soli direttori titolari autorizza il Provveditorato regionale;

2 - i giorni successivi ai primi 30, fino ad un massimo di 15 giorni annui, vengono autorizzati dal Provveditorato regionale.

Considerando l'art. 37 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, così come modificato dall'art. 3, comma 37 della legge 24.12.93, n. 537 "In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.", nonché il primo comma dell'art. 40, così come modificato dall'art. 3, comma 39 della predetta legge 537/93 " Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di

UILPA Penitenziari

cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.", la dovuta immediata comunicazione (art. 31 del D.P.R. 8.7.86, n. 429), alla Direzione Provinciale del Tesoro ed alla locale Ragioneria, sulla ritenuta da applicare compete alla Direzione in cui presta servizio il dipendente.

La predetta comunicazione non é dovuta e pertanto la riduzione non va applicata al personale per il quale é previsto il diritto all'esenzione della spesa sanitaria, appartenente ad una delle categorie elencate all'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità 1.2.91, e successive modificazioni ed integrazioni

"Art. 6

comma 1.

- a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;
- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;
- d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

comma 2.

- a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6 alla 8;
- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi;
- c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6 alla 8."

o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del ministro della Sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti

"Art. 1.

- 1) affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione: limitatamente ai farmaci che interferiscono con la coagulazione stessa;
- 2) angioedema ereditario: limitatamente all'emoderivato specifico C1 inattivatore;
- 3) artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci immunomodulatori e sali d'oro ed ai trattamenti intra-articolari;
- 4) dermatomiosite: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
- 5) lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;

UILPA Penitenziari

- 6) sclerosi sistemica progrēssiva: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
- 7) sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
- 8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate da retrovirus, determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti: limitatamente ad antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici ;
- 9) pemfigo e penfigoidi: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
- 10) psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
- 11) emoglobinopatie ed altre anemie congenite: limitatamente al sangue trasfuso;
- 12) glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull'ipertono oculare;
- 13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapie delle complicanze del trattamento dialitico ;
- 14) insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine: limitatamente agli antibiotici nelle fasi di riacutizzazione;
- 15) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico e dietetico: limitatamente ai farmaci antipertensivi;
- 16) miastenia grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori;
- 17) morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la terapia antibatterica specifica;
- 18) T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci antitubercolari;
- 19) diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari;
- 20) diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti orali ed insulina;
- 21) nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite: limitatamente agli ormoni carenti;
- 22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllo della crescita neoplastica e delle complicanze ad esse correlate ed inclusi gli eventuali ormoni carenti;
- 23) psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e psicoattivi;
- 24) sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli antiparkinsoniani;
- 25) spasticità da cerebropatia: limitatamente ai miorilassanti;
- 26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico, agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonici topici ed ai broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici);
- 27) cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle proteine plasmatiche;
- 28) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a steroidi, antibiotici, sulfasalazina, mesalazina;
- 30) infezioni sintomatiche da HIV limitatamente ai trattamenti profilattici e terapeutici previsti da protocolli stabiliti in sede ospedaliera.

UILPA Penitenziari

Art. 2. 1.

- 1) insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori;
- 2) aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti;
- 3) angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato e dinitrato;
- 4) emofilia: emoderivati antiemofilici;
- 5) epilessia: antiepilettici;
- 6) cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall'art. 1, la vitamina K1;
- 7) condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti;
- 8) miastenia gravis: anticolinesterasici;
- 9) glaucoma ad angolo aperto D glaucoma in afachia: anticolinesterasici, oltre a quanto previsto dall'art. 1;
- 10) avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici;
- 11) iperkaliemia: chelanti specifici;
- 12) emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento politrasfusionale: chelanti del ferro;

Art. 3.

- 1) affezioni dell'apparato cardiovascolare in trattamento anticoagulante limitatamente a: tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale (PTT);
- 2) cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV) limitatamente a: elettrocardiografia, telecuore, ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;
- 3) angioedema ereditario: inibitore del C1;
- 4) artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria, radiologia convenzionale del distretto osteoarticolare coinvolto;
- 5) dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria;
- 6) lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromo citometria, esame urine, radiologia convenzionale del torace;
- 7) sclerosi sistemica progressiva limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi, emocromocitometria;
- 8) sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della evoluzione della malattia;
- 9) immunodeficienze congenite limitatamente a: immunoglobuline, fattori complemento, emocromocitometria, sottopopolazioni linfocitarie, funzionalità neutrofili (NBT);
- 10) pemfigo e pemfigoidi limitatamente a: immunofluorescenza diretta ed indiretta della lesione, dosaggio immunoglobuline emocromocitometria, velocità di sedimentazione (VES);
- 11) psoriasi pustolosa grave limitatamente a: emocromocitometria, velocità di sedimentazione (VES);
- 12) emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a: emocromocitometria, reticolociti, bilirubina, ferritinemia;
- 13) emofilia limitatamente a: emocromocitometria, radiologia

UILPA Penitenziari

convenzionale del distretto osteo-articolare coinvolto;

14) fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo limitatamente a: aminoacidi e acidi organici urinari, equilibrio acido-base;

15) glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria, fondo dell'occhio, ecografia oculare;

16) insufficienza renale limitatamente a: urea, creatinina (clearance), esame urine, elettroliti, proteinuria, emocromocitometria, elettrocardiografia, ecografia renale, radiologia convenzionale torace;

17) insufficienza respiratoria cronica limitatamente a: emogasanalisi, elettroliti, emocromocitometria, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici;

18) ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico e dietetico limitatamente a: elettroliti, creatinina, esame urine, radiologia convenzionale torace, elettrocardiografia, fondo oculare;

19) miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a: creatina kinasi, aldolasi, mioglobina;

20) morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-micobacterium leprae, radiologia convenzionale dei segmenti scheletrici coinvolti;

21) tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a: velocità di sedimentazione (VES) emocromocitometria, ricerca bacillo Koch, esami radiologici relativi agli organi interessati;

22) i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici;

23) diabete insipido limitatamente a: elettroliti, osmolalità serica e urinaria, prova di concentrazione;

24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glicco-emoglobina, proteine glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell'occhio, elettromiografia, creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica, determinazione della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno, visite specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115;

25) nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite limitatamente a: GH (dopo stimolo), FSH, LH, TSH, T4: cortisolo, 17 OH progesterone, 17 ketocorticoidi urinari, testosterone, delta 4 androstenedione, estradiolo; monitoraggio età ossea (radiologia convenzionale mano, polso);

26) neoplasie limitatamente a: terapia radiante, monitoraggio umorale e strumentale della crescita neoplastica e della terapia antitumorale;

27) psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

28) spasticità da cerebropatia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

29) sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici;

UILPA Penitenziari

- 30) epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci antiepilettici;
- 31) retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell'occhio, visus, elettroretinogramma, campimetria;
- 32) rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a: rettoscopia pancoloscopia con relative biopsie intestinali, clisma opaco, radiologia convenzionale digerente, clisma del tenue, ecografia addome, emocromo citometria, proteine totali ed elettroforesi;
- 33) fibrosi cistica del pancreas limitatamente a: emocromo citometria, proteine, albumina, elettroliti, radiologia convenzionale del torace;
- 34) epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi biliare primitiva limitatamente a: proteine totali, albumina, immunoglobuline, ammonio, elettroliti, bilirubina, transaminasi (AST, ALT), gammaglutamiltrasferasi (GGT), fosfatasi alcalina (ALP), emocromo citometria, autoanticorpi, anticorpi specifici, markers dell'epatite, esogacogramma;
- 36) i donatori di sangue in rapporto con gli atti di donazione (L. 13.7.67, n. 584);
- 37) i donatori viventi d'organo compresi i donatori di midollo emopoietico in connessione con gli atti di donazione;
- 38) ipercolesterolemie familiari: LDL aferesi, limitatamente ai casi di ipercolesterolemia familiare, là dove indicato, su prescrizione di un centro ospedaliero.".

In merito alle assenze facoltative di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30.12.71, n. 1204, da considerare secondo la normativa del congedo straordinario, si precisa che oltre il 45° giorno di congedo straordinario (cumulativamente considerato - art. 37 D.P.R. 3/57 + art. 7 L.1204/71), fermo restando l'applicazione del sopraelencato art. 3, comma 39, della legge 537/93, compete il 30 % del trattamento economico. Mentre, per i periodi di assenza facoltativa di cui all'art. 7, comma 2, della legge 1204/71, successivi ai primi 45 giorni di congedo straordinario non compete alcun trattamento economico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 42, della legge 23.12.93, n. 537 non è più consentita la concessione del congedo straordinario per cure termali.

La comunicazione al D.A.P. va inviata solo se richiesta.

Tutte le precedenti disposizioni, in contrasto con la nuova disciplina sulla materia, sono revocate.

Relativamente alle competenze concernenti le autorizzazioni ed i provvedimenti formali, si conferma che le Scuole ed il Centro Amministrativo "G.A." dipendono direttamente dall'Ufficio Centrale del Personale.

Le Scuole ed il Centro Amministrativo continuano a provvedere direttamente all'applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 8.7.86, n. 429, mediante comunicazione alla Direzione provin-

UILPA Penitenziari

ciale del tesoro ed alla locale ragioneria di tutte le assenze che comportano la riduzione dello stipendio e dell'indennità di servizio penitenziario.

Per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quest'ultima competenza (comunicazione alla Direzione Provinciale del Tesoro ed al Centro Amministrativo "G.A.") resta assegnata agli Uffici Centrali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, così come modificato dall'art. 3, comma 39 - 40 - 41 e 42 della legge 23.12.93, n. 537, la dovuta immediata comunicazione (art. 31 del D.P.R. 8.7.86, n. 429), alla Direzione Provinciale del Tesoro ed alla locale Ragioneria, sulla ritenuta da applicare compete alla Direzione, Servizio o Ufficio in cui presta servizio il dipendente.

Per quanto attiene all'emissione del provvedimento formale, da inviare al controllo della Ragioneria regionale dello Stato del Ministero del Tesoro, si precisa che esso compete alle autorità elencate nella presente circolare.

L'emissione del solo provvedimento formale, del personale in servizio al D.A.P., resta assegnato all'Ufficio Centrale del Personale.

Infine, in attesa della prossima emanazione del D.P.C.M. riguardante l'organizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile, si comunica che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ha espresso il proprio parere favorevole all'eventuale delega, limitata alla materia indicata in oggetto, da parte del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile.

In allegato si trasmettono gli schemi dei provvedimenti da compilare per ogni periodo ininterrotto di assenza, per il quale sia stata richiesta la concessione del congedo straordinario.

IL DIRETTORE GENERALE

UILPA Penitenziari

1

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
UFFICIO CENTRALE
SEGRETERIA

....., li ../../..

Prot. n.

Alla Direzione provinciale del Tesoro

00100 ROMA

All'Ufficio Centrale del Personale

SEDE

Alla Direzione del Centro Amministrativo "G.A."
Area Contabile - ragioneria e trasmissioni
dati al CED

Via del Gonfalone

00100 ROMA

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 8.7.86, n. 429.
....., Q.F... P.P..... Partita n.....

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. sopra elencato, si comunica che per l'assenza dal servizio dal../../.., è stata presentata richiesta di congedo straordinario.

La Direzione provinciale del Tesoro ed il Centro Amministrativo, provvederanno alla riduzione di un terzo del trattamento economico (comprensivo di tutti gli assegni), relativamente al giorno sopra indicato.

All'Ufficio Centrale del personale si richiede l'emissione del provvedimento formale sulla base dei seguenti allegati :

- 1 - istanza datata ../../.. presentata il ../../..
- 2 - documentazione di fogli n. ..

IL DIRETTORE

UILPA Penitenziari

(2)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE
SEGRETERIA

....., li .././..

Prot. n.

All'Ufficio Centrale del Personale

SEDE

Alla Direzione del Centro Amministrativo "G.A."
Area Contabile - ragioneria e trasmissioni
dati al CED

Via del Gonfalone

00100 ROMA

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 8.7.86, n. 429.
Personale del Corpo di polizia penitenziaria.
....., Liv..., Q.....Matr.....

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R.
sopra elencato, si comunica che per l'assenza dal servizio
dal .././..., é stata presentata richiesta di congedo straordina-
rio.

Il Centro Amministrativo, provvederà alla riduzione di un terzo
del trattamento economico (comprensivo di tutti gli assegni), rela-
tivamente al giorno sopra indicato.

All'Ufficio Centrale del personale si richiede l'emissione del
provvedimento formale sulla base dei seguenti allegati :

- 1 - istanza datata .././... presentata il .././..
- 2 - documentazione di fogli n. ..

IL DIRETTORE

UILPA Penitenziari

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA.. - SCUOLA - CENTRO.. -...
AREA PERSONALE

Prot. n.

....., li .././../..

Alla Direzione Provinciale del Tesoro

.....

All'Area Contabile - ragioneria

SEDE

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R 8.7.86, n. 429.
....., Q.F. __, P.P. _____.

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. sopra elencato, si trasmette copia del provvedimento di riduzione del trattamento economico, in considerazione del nuovo periodo di assenza.

Si assicura, che l'originale é stato trasmesso al controllo della Ragioneria regionale dello Stato del Ministero del Tesoro in data __/__/__.

IL DIRETTORE

UILPA Penitenziari

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA.. - SCUOLA - CENTRO.. -....
ARMA PERSONALE

Prot. n.

....., li .././../..

All'Area Contabile - ragioneria

SEDE

All'Operatore addetto alla comunicazione al CED

SEDE

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 8.7.86, n. 429.
Personale del Corpo di polizia penitenziaria.
....., Liv. .., Q.

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R.
sopra elencato, si trasmette copia del provvedimento di riduzione
del trattamento economico, in considerazione del nuovo periodo di
assenza.

Si assicura, che l'originale é stato trasmesso al controllo
della Ragioneria regionale dello Stato del Ministero del Tesoro in
data ___/___/___.

IL DIRETTORE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA.. - SCUOLA - CENTRO.. -...
AREA PERSONALE

VISTA l'istanza datata/..../.., con la quale viene richiesto che l'assenza dal servizio, nei periodi sotto indicati, venga giustificata con la concessione del congedo straordinario;

VISTI gli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, così come modificati dall'art. 3, commi 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

CONSIDERATO che i periodi di congedo straordinario già concessi riguardano le seguenti assenze

dal	al	gg	
dal	al	gg	
dal	al	gg	;

CONSIDERATO che l'integrale accoglimento della richiesta rientra nei limiti massimi concedibili nell'anno;

RITENUTI validi, i gravi motivi addotti;

S I D I S P O N E

che i giorni di assenza, dal ___/___/___ al ___/___/___ relativi a, Q.F. ., P.P., vengano giustificati come congedo straordinario.


Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano tutti gli assegni ridotti di un terzo.

Il presente provvedimento, sia trasmesso alla competente Ragioneria regionale dello Stato del Ministero del Tesoro.

IL DIRETTORE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO-85081

*V. art. 3. Camera
C. Tenucci (comp. a
C. Tenucci)*

N. 121

LEGGI 24 dicembre 1993, n. 537.

Interventi correttivi di finanza pubblica.

LEGGI 24 dicembre 1993, n. 538.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).

28-12-1993

28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se

sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Aspettative e permessi sindacali

29

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni ».

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario ».

40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) contenimento complessivo della spesa;

b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato

*Abrogate
cui benefici*